TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 94-bis

Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti

Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinche' possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresi', una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti. Se il prospetto dell'offerta non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilita' delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalita' e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, ne' siano presenti il prezzo massimo o la quantita' massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base

ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonche' una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari puo' essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico. Gli investitori che hanno gia' accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine puo' essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione e' esercitabile e' indicata nel supplemento. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilita' previsto dal comma 8 dell'articolo 94.

Versione in vigore dal 11 marzo 2021, non più in vigore dal 22 maggio 2026 · versione 107

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	II — Appello al pubblico risparmio
Capo	I — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
Sezione	I — Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-94-bis-offerta-al-pubblico-di-prodotti-finanziari-diversi-dai-titoli-e-dalle/versione/107

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it